



**STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
Dr. GUALTIERO TONELLA**

Via Roma, 24 - 21018 SESTO CALENDE (VA)
3496820012 - 3479672371 - TEL e FAX 0523947261
DAG ITALIA Via Gaggia, 1/a - 20139 MILANO
H STUDY SRL Circonvallazione Ostiense, 80 - 00154 ROMA
robertoronchini@libero.it

COMUNE DI BRUGHERIO
(Provincia di Monza e della Brianza)

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE**

(L. R. 24 dicembre 2003 n. 30)

Riedizione Settembre 2005

INDICE

1.	PREMESSA	pag.	3
2.	CARATTERISTICHE DI BRUGHERIO	"	4
2.1	Situazione territoriale	"	4
2.2	Dinamica demografica	"	5
3.	ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E BAR	"	6
3.1	La situazione esistente	"	6
3.2	Reddito e consumi	"	8
4.	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO	"	10
4.1	Ipotesi di sviluppo insediativo, demografico e urbanistico	"	10
4.2	Obiettivi di sviluppo degli esercizi	"	11
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	"	13

1. PREMESSA

In attesa del regolamento di attuazione della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (mai promulgato), con diverse norme (dal primo D. L. 30 dicembre 1992 n. 512 all'ultima Legge 5 gennaio 1996 n. 25) era stata data facoltà ai Comuni di formulare norme per la concessione di autorizzazioni ad esercizi di ristorazione e bar, attività di divertimento e svago.

Il Comune di Brugherio ha approvato a cadenze successive le proprie norme transitorie, le ultime nell'agosto 2001.

La Legge Costituzionale 3/2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione trasferendo di fatto alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio: la Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

I contenuti essenziali della L.R. 30/2003 sono:

- Tipologia unica degli esercizi
- Somministrazione di alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria
- Esercizio dell'attività subordinato al possesso di requisiti morali e professionali (frequenza a corsi o superamento di un esame di idoneità o essere stato iscritto al REC)
- Programmazione dell'attività secondo indirizzi generali della Giunta Regionale in base ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Istituzione di una Commissione Comunale o Intercomunale consultiva o in alternativa uso della Commissione Provinciale che esprimono parere obbligatorio, ma solo consultivo, in merito alla programmazione delle attività, alla definizione dei criteri di autorizzazione, agli orari e ai programmi di apertura a turno.

Gli indirizzi generali sono stati emanati dalla Giunta Regionale con delibera n. 7/17516 del 17 maggio 2004 e contengono norme e obiettivi:

- Disposizioni per la richiesta di autorizzazione;
- Classificazione degli esercizi in 11 denominazioni, al solo fine di monitoraggio delle attività;
- Obbligo per l'esercente di comunicare prima dell'avvio o della modifica dell'attività la denominazione di riferimento;
- Possibilità di fissare distanze fra esercizi nei seguenti casi:
 - in relazione al rispetto della quiete e sicurezza pubblica;
 - fra luoghi di cura, riposo e culto ed esercizi nei quali prevale l'attività di intrattenimento e svago;
- Norme di valutazione di impatto acustico e ambientale;
- Validità triennale dei criteri;
- Favorire un'equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio.

2. CARATTERISTICHE DI BRUGHERIO

2.1 Situazione territoriale

Brugherio è una città di medie dimensioni localizzata nell'hinterland nord-orientale di Milano e confinante con Monza, capoluogo della nuova Provincia della Brianza.

Il territorio comunale confina:

- a nord con Monza
- a est con Carugate e Agrate Brianza
- a sud con Cologno Monzese e Cernusco sul Naviglio
- a ovest con Sesto San Giovanni, per breve tratto.

Il comune è attraversato da numerose vie di comunicazione, le principali:

- SP 3 Milano-Vimercate
- SP 113 per Monza-Cernusco sul Naviglio
- SP 208 per Carugate
- SP 209 per Sesto San Giovanni-Monza
- Tangenziale Est di Milano con svincoli a Bettolino Freddo e incrocio SP 113
- Tangenziale Nord A52 con svincoli a Sesto San Giovanni
- MM2 con terminale a Cologno Nord, di futuro prolungamento verso Brugherio e Vimercate
- A4 Milano-Brescia-Venezia

che, attraverso nodi di intercomunicazione, connettono Brugherio con Milano, Monza e con i più importanti comuni dell'area milanese nord-est.

Economicamente Brugherio è ancora connotato come centro industriale (Candy l'azienda più nota) in fase di avanzata terziarizzazione.

Il comune è inserito in aree ambientali e paesaggistiche intercomunali:

- Parco Media Valle del Lambro
- Parco Est delle Cave

che caratterizzano Brugherio anche come centro di attrazione ambientale.

Brugherio, Cologno Monzese e Sesto San Giovanni costituiscono un agglomerato insediativo (nord-est Milano) intermedio fra Milano e Monza di circa 163.000 residenti.

TABELLA 1 - AREA NORD-EST MILANO

Comuni	Abitanti
BRUGHERIO	32.852
Cologno Monzese	48.301
Sesto San Giovanni	81.687
AREA NORD-EST MILANO	162.840

2.2 Dinamica demografica

La popolazione residente è in forte e continuo aumento: negli ultimi 4-5 anni circa 1.700 abitanti in più.


TAVOLA 2 - DINAMICA POPOLAZIONE RESIDENTE

Anni	Abitanti
1981	28.848
1991	29.749
1994	30.003
2000	31.135
2001	31.414
2002	31.685
2003	32.164
2004	32.724
2005 maggio	32.852

Il comune è costituito da numerose località tipiche inserite in 4 quartieri.

TAVOLA 3 - RESIDENTI PER QUARTIERE (2005)

Quartiere	Abitanti	%
Centro	10.342	31,5
Sud	7.693	23,4
Ovest	10.642	33,3
Nord	3.875	11,8
BRUGHERIO	32.852	100,0



In relazione ai progetti di sviluppo edilizio programmati la popolazione a fine 2008 potrà raggiungere e forse superare i 34.500 residenti.

3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

3.1 La situazione esistente

A metà luglio 2005 a Brugherio vi sono 97 attività (bar/ristorazione, ecc.), suddivise nella tavola 4 orientativamente secondo le tipologie della nuova L. R. 30/2003.

TAVOLA 4

ESERCIZI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

	Centro	Nord	Ovest	Sud	BRUGHERIO
a. ristoranti, trattorie ...	5	2	4	4	15
b. cucina tipica lombarda ...					
c. fast food, self service ...					
d. pizzerie ...	2	1	4	2	9
TOTALE RISTORAZIONE	7	3	8	6	24
e. bar gastronomici ...	4	1	3	2	10
f. bar-caffè	13	7	9	4	33
g. bar pasticceria, gelaterie ...	3	1	1		5
h. pub, birrerie, wine bar ...	3		2		5
TOTALE BAR	23	9	15	6	53
i. disco bar, piano bar ...					
l. discoteche, sale da ballo ...			1		1
m. impianti sportivi ...	5			1	6
TOTALE SVAGO	5		1	1	7
TOTALE ESERCIZI	35	12	24	13	84
Circoli privati	1				1
Mense aziendali	3	1	6	2	12
Attività religiose					
Agriturismo					
TOTALE ALTRE ATTIVITÀ	4	1	6	2	13
TOTALE GENERALE	39	13	30	15	97

Dei 97 esercizi, 20 non rientrano nella programmazione comunale (mense, circoli privati, discoteche, esercizi annessi a impianti sportivi, cinema, oratori), 3 chioschi-bar hanno attività stagionale e 3 esercizi sono stati autorizzati ma non ancora attivati.

Negli ultimi 4 anni gli esercizi sono aumentati di 9 unità (+ 3 ristorazioni, + 6 bar), pari a + 13,5%.

TAVOLA 5 – DINAMICA DEGLI ESERCIZI

Esercizi	2001	2005	Δ% 05/01
Ristorazione	21	24	+ 14,3
Bar + Svago	54	60	+ 11,1
TOTALE	75	84	+ 13,5

Considerando gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e con annesse attività di trattenimento e svago, a Brugherio vi sono 391 abitanti per ogni esercizio (1.369 per ogni ristorante e 548 per ogni esercizio di bar e svago).

TAVOLA 6 - RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI

Zone	Esercizi	Ristorazione	Bar	TOTALE
Brugherio Centro		1.477	369	295
Brugherio Nord		1.291	387	298
Brugherio Ovest		1.330	655	443
Brugherio Sud		1.282	1.099	592
BRUGHERIO		1.369	548	391
Milano		665	250	185
Altri comuni		970	530	342
PROVINCIA DI MILANO		840	385	265
Capoluoghi provincia		625	265	185
Altri comuni		645	440	260
REGIONE LOMBARDIA		640	380	240
ITALIA		610	405	243

La situazione complessiva della rete degli esercizi di Brugherio, rispetto alla media dei comuni della provincia escluso Milano, è:

- inferiore dell'8-10% per tutti gli esercizi (12 esercizi in meno)
- inferiore del 29% per gli esercizi di ristorazione (10 esercizi in meno)
- inferiore del 3-4% per gli esercizi di bar (2 esercizi in meno).

Il rapporto tra Brugherio e i comuni della provincia, Milano compresa, invece è:

- inferiore del 31-32% per tutti gli esercizi (40 in meno)
- inferiore del 39% per gli esercizi di ristorazione (15 in meno)
- inferiore del 30% per gli esercizi di bar (25 in meno).

Gli indici sono significativi del grado di evasione e attrazione da parte dei comuni: a Brugherio si avrebbe un saldo negativo verso l'esterno pari a circa il 31,5% (39% ristorazione e 30% bar).

La situazione è peggiore anche rispetto alla media dei comuni della provincia escluso Milano e alla media dei comuni della regione.

La situazione degli esercizi di Brugherio corrisponde per esempio a quella di Pioltello, comune con poco più di 33.000 abitanti, e a quella di Cernusco sul Naviglio, comune con circa 29.000 abitanti.

Rispetto alla popolazione residente Brugherio ha circa il 12% di esercizi in meno nei confronti di Cernusco sul Naviglio.

3.2 Reddito e consumi

Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito.

TAVOLA 7 – REDDITO NETTO DISPONIBILE PRO-CAPITE (euro)

	1996	1999	2000	2001	2002	2005 stima	Δ% 05/96
Provincia di Milano	16.436	18.183	18.254	18.596	18.751	19.000	+ 15,6
Regione Lombardia	14.747	16.232	16.462	16.543	16.680	16.900	+ 14,6
ITALIA	11.800	13.164	13.196	13.734	13.968	14.200	+ 20,3

Nel 2002 la Lombardia è la terza regione italiana per reddito disponibile pro-capite (16.680 euro) preceduta dalla Valle d'Aosta (18.519 euro) e dall'Emilia-Romagna (16.795 euro).

Per reddito annuo disponibile pro-capite la provincia di Milano (18.751 euro) è però seconda dopo quella di Bologna (19.298 euro); il reddito provinciale milanese è superiore di 2.071 euro (+ 12,4%) alla media regionale lombarda.

Esiste comunque una forte disparità (circa 1/4) tra il reddito più elevato di Milano città e quello inferiore del resto della provincia.

Secondo uno studio CGIA su dati 2000 del Ministero dell'Economia rivalutati al 2003, il reddito medio pro-capite basato sull'imponibile Irpef a Brugherio nel 2003 è stato di 18.696 euro contro i 23.548 di Milano, i 20.348 di Cernusco sul Naviglio, i 16.003 di Cologno Monzese ...

Negli ultimi 6 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Milano è aumentato di 2,315 euro, + 14,1% contro 13,1% dell'incremento medio regionale.

Nei più recenti anni la spesa annua pro-capite ha avuto il seguente andamento:

TAVOLA 8 – CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE (Italia Nord, euro)

Comuni	Anni	1991	1996	1999	2000	2001	2002	2003	2005 (stima)
Oltre 50.000 abitanti		415	454						
Meno di 50.000 abitanti		339	411						
TOTALE COMUNI		365	426	362	380	385	396	420	415

Nel 1997 Istat ha rinnovato la metodologia d'indagine dei consumi, vengono rilevati solo i consumi delle famiglie, difficilmente riconducibili a pro-capite con esattezza; la nuova serie 1997-2005 non sembra omogenea con le precedenti.

L'aumento dei consumi pro-capite in valore negli ultimi anni sembra determinato da un consistente incremento dei prezzi più che da incrementi in quantità.

Recenti stime indicano una diminuzione dei consumi in esercizi di ristorazione (-2,5%) e bar (-2,0) nel 2004 (fonte Fipe-Confindustria), tendenza di certo proseguita anche nei primi mesi del 2005.

Secondo gli ultimi dati i consumi in esercizi pubblici dei residenti a Brugherio potrebbero essere stimati in circa 13,5 milioni di euro (5,5 milioni in esercizi di ristorazione e 8,0 in esercizi di bar); considerando il saldo del flusso pendolare di lavoro verso e da Brugherio e il transito lungo le principali vie di comunicazione che attraversano il comune il volume d'affari annuo della rete locale potrebbe essere stimato in 11,5 milioni di euro (4,5 in esercizi di ristorazione e 7,0 in esercizi di bar).

TAVOLA 9 – SCHEMA DEI CONSUMI A BRUGHERIO (milioni di €)

Esercizi	Consumi Abitanti	Evasione esterna	Attrazione esterna	Fatturato rete locale
Ristorazione	5,5	1,5	0,5	4,5
Bar	8,0	2,5	1,5	7,0
TOTALE	13,5	4,0	2,0	11,5

4. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socio-economici significativi per la rete degli esercizi di ristorazione e bar di Brugherio.

4.1 Ipotesi di sviluppo insediativo, demografico e urbanistico

I principali obiettivi e indirizzi del nuovo PRG sono i seguenti:

- consolidare lo sviluppo policentrico della città ;
- sviluppo edilizio controllato (crescita media annua: 300 abitanti);
- valorizzare la vivibilità del centro storico ;
- favorire gli insediamenti a carattere sociale, assistenziale, culturale e religioso;
- realizzazione di un centro scolastico superiore e di una struttura culturale museale;
- decentramento di funzioni comunali e servizi nei quartieri;
- prolungamento della linea MM2 Cologno Nord-Vimercate;
- favorire la realizzazione di parcheggi, in particolare nei centri storici;
- favorire lo sviluppo di un'edilizia convenzionata per le giovani coppie;
- promuovere la valorizzazione e il recupero di cascine, corti, ambienti rurali;
- assegnare ai Parchi locali di interesse sovracomunale Media Valle del Lambro e Est delle Cave un'importante funzione per la conservazione e la valorizzazione delle aree a vocazione agricola esistenti.

Il PRG è stato impostato su uno sviluppo decennale di 3.274 abitanti (di cui quasi 700 già insediati fino a maggio 2005) per una popolazione al 2014 di 35.442 residenti.

Le iniziative più rilevanti riguardano le aree:

- ex Pirelli a San Damiano: 77.900 metri cubi
- Bettolino Freddo: 96.000 metri cubi
- San Carlo: 35.000 metri cubi
- San Cristoforo: 77.000 metri cubi
- ex Rista: 65.000 metri cubi
- per insediamenti produttivi in diverse zone.

Tutti questi interventi qualificheranno ulteriormente Brugherio qualitativamente e ambientalmente creando le premesse per un miglior e maggior sviluppo residenziale e di lavoro.

In base agli interventi edilizi e terziari programmati si può verosimilmente prevedere che la popolazione residente nel 2008 raggiungerà e forse supererà le 34.500 unità.

4.2 Obiettivi di sviluppo degli esercizi

Le disposizioni della L.R. 30/2003 e della D.G.R. 7-17516/2004 prevedono che i Comuni:

- devono favorire una equilibrata dislocazione delle attività sul territorio, assicurando che tutte le zone siano adeguatamente servite;
- definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico e artistico culturale nelle quali sottoporre le attività a limitazioni o divieti;
- al fine di garantire adeguati livelli di produttività e concorrenzialità attraverso un'adeguata presenza degli esercizi sul territorio, potranno stabilire indicazioni di carattere numerico per zone sature ;
- potranno prevedere limiti di distanza fra esercizi per motivate esigenze, quali ad esempio evitare addensamento di traffico e disturbo alla quiete;
- per il rilascio di autorizzazioni relative a esercizi ad apertura prevalentemente serale e con attività di trattenimento e svago o dotate di spazi all'aperto, sono tenuti a valutare l'idoneità dell'ubicazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubbliche ed a prevedere limiti di distanza fra esercizi e luoghi di cura, riposo e culto o a richiedere particolari misure di mitigazione;
- possono eventualmente valutare l'impatto acustico e ambientale.

Nel corso del 2001 erano state approvate Norme Transitorie che hanno favorito un notevole sviluppo (12-13%) della rete locale di ristorazione e bar (+ 9 esercizi) in armonia con lo sviluppo della popolazione (+ 1.550 abitanti), del reddito (+ 400 € pro-capite) e dei consumi in valore (+ 30 € pro-capite); conseguentemente il numero di abitanti per esercizio si è ridotto da 435 a 391 in un processo di avvicinamento alle medie provinciali dei comuni esterni a Milano.

Per i prossimi 3 anni (2005-2008) si può prevedere:

- un incremento della popolazione fino a quota 34.500 (+ 1.650 residenti)
- un miglioramento qualitativo dell'ambiente e dei servizi
- una stagnazione del reddito e dei consumi reali.

In questa situazione previsionale l'Amministrazione Comunale intende accentuare gli aspetti di un miglioramento della qualità della vita cittadina, che potranno contrapporsi alla stagnazione di redditi e consumi reali, favorendo un ulteriore sviluppo di esercizi riducendo di almeno il 50% il gap di Brugherio nei confronti dei comuni della provincia esterni a Milano, contenendo le evasioni verso l'esterno e attraendo più consumatori dall'esterno.

Un calcolo matematico: 34.500 residenti diviso un indice di 365 abitanti per esercizio (corrispondente a un recupero del 50% della differenza con la media dei comuni della provincia e dei comuni vicini) dà l'opportunità teorica di 10 nuovi esercizi nell'arco di 3-4 anni corrispondente all'incremento del 12-13% del fatturato della rete locale, che dovrebbe raggiungere i 12,5-13,0 milioni di euro.

E' questa un'indicazione esclusivamente di orientamento imprenditoriale per gli operatori che avessero intenzione di entrare nel settore con nuove iniziative.

I criteri per la concessione di nuove autorizzazioni e per i trasferimenti di sede sono i seguenti:

- il territorio comunale viene suddiviso in 2 zone:
 1. NUCLEO ANTICO: come individuato nell'apposito Piano Particolareggiato di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 31.3.2003 e n. 119 del 19.12.2003;
 2. ZONA ESTERNA: corrispondente alla restante parte del territorio comunale;
- nella zona NUCLEO ANTICO, nella quale si è quasi raggiunta la saturazione dell'offerta, si prevede un solo nuovo insediamento di pubblico esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- nella ZONA ESTERNA non vengono posti parametri numerici;
- tutti i nuovi insediamenti devono comunque rispettare i seguenti parametri:
 - a. concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
 - b. disponibilità di aree a parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici;
 - c. rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale.

I criteri per la concessione di nuove autorizzazioni agli esercizi con prevalente apertura serale con annesse attività di trattenimento e svago e dotati di spazi all'aperto sono i seguenti:

- devono essere localizzati in aree periferiche a bassa densità abitativa, in modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientali.

I criteri per la concessione di nuove autorizzazioni alle aree e alle stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti sono i seguenti:

- le autorizzazioni per l'esercizio di attività di ristoro-bar possono essere sempre rilasciate ma sono sottoposte a vincolo localizzativi: non potranno essere trasferite se non con il trasferimento fisico dell'impianto e decadono in caso di sua chiusura.

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni della autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003”.

La L.R. 30/2003 non si applica:

- alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni organizzati nelle strutture stesse
- alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31 gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti
- ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235), come previsto dall’art. 22, comma 1 della L.R. 30/2003.

Articolo 2 – Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un triennio a partire dalla data della loro approvazione; alla scadenza si intendono automaticamente prorogate di validità fino all’entrata in vigore di nuove norme aggiornate.

Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale viene suddiviso in 2 zone:

1. NUCLEO ANTICO: come individuato nell'apposito Piano Particolareggiato di cui alle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 36 del 31.3.2003 e n. 119 del 19.12.2003;
2. ZONA ESTERNA: corrispondente alla restante parte del territorio comunale;

Articolo 4 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia.

Ai soli fini di monitoraggio delle attività, gli esercizi sono classificati nelle seguenti denominazioni:

- a. ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizi al tavolo;
- b. esercizi con cucina tipica lombarda: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c. tavola calda, self service, fast-food e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d. pizzerie e simili: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e. bar gastronomici e simili: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia confezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell'esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f. bar-caffè e simili: esercizi in cui è prevalente la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini;
- g. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili: bar-caffè caratterizzati dalla somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h. wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili: esercizi prevalentemente specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;
- i. disco bar, piano bar, american-bar, locali serali e simili: esercizi in cui la somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;
- l. discoteche, sale da ballo, locali notturni: esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;
- m. stabilimenti balneari ed impianti sportivi con somministrazione: esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

In caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio.

Articolo 5 – Inapplicabilità dei criteri

La programmazione non si applica:

- agli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi simili. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- agli esercizi posti all'interno di aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
- a mense aziendali, spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole, nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
- alle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali, da ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
- al domicilio del consumatore;
- alle attività svolte in forma temporanea di cui all'art. 12 della L. 30/2003 (manifestazioni);
- all'interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale da concerto e simili.

Articolo 6 - Criteri per la concessione delle autorizzazioni

Le nuove autorizzazioni, rilasciabili secondo i parametri fissati al punto 4.2 "Obiettivi di sviluppo degli esercizi" sono soggette ai seguenti criteri:

- concessione di autorizzazioni solo in presenza di destinazione d'uso commerciale, secondo le specifiche degli strumenti urbanistici;
- disponibilità di aree a parcheggio secondo le indicazioni degli strumenti urbanistici
- rispetto delle norme sull'impatto acustico e ambientale;
- gli esercizi con prevalente apertura serale con annesse attività di trattenimento e svago e dotati di spazi all'aperto devono essere localizzati in aree periferiche a bassa densità abitativa, in modo da evitare problemi di inquinamento acustico e ambientali
- le aree e le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti possono sempre ottenere l'autorizzazione per l'esercizio di attività di ristoro-bar; le autorizzazioni sono sottoposte a vincolo localizzativo, non potranno essere trasferite se non con il trasferimento fisico dell'impianto e decadono in caso di sua chiusura.

Articolo 7 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compreso il retrobanco; vanno esclusi i bagni, i depositi, le scale e qualsiasi altra superficie non destinata specificatamente alla somministrazione.

E' definita superficie aperta al pubblico l'area adiacente, o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata ed utilizzata per il posizionamento di tavoli, sedie o altro che consentano la sosta degli avventori per la consumazione degli alimenti/bevande.

Articolo 8 – Ampliamento

L'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, è soggetta alla sola comunicazione al Comune e può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale.

Nella comunicazione dovrà essere contestualmente dichiarato di avere rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie.

Articolo 9 – Trasferimento

Nell'ambito della zona di appartenenza e dalla zona NUCLEO ANTICO alla ZONA ESTERNA il trasferimento dell'esercizio può sempre essere autorizzato previa verifica della sussistenza di tutte le condizioni poste dall'articolo 6.

Il trasferimento dalla ZONA ESTERNA alla zona NUCLEO ANTICO può essere autorizzato previa verifica del parametro numerico di cui al punto 4.2 "Obiettivi di sviluppo degli esercizi" e della sussistenza di tutte le condizioni poste dall'articolo 6.

Articolo 10 – Impatto acustico

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi all'aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune.

La documentazione di previsione di impatto acustico, ove prevista e conformemente alle disposizioni della normativa vigente, è trasmessa da parte del Comune, per la relativa valutazione, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) territorialmente competente. L'eventuale parere negativo dell'ARPA, sia in fase di valutazione della previsione di impatto acustico che successivamente in fase di esercizio dell'attività, comporta l'adeguamento del locale entro un termine prefissato dal Comune.

Per le attività già esistenti che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante secondo le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell'ARPA competente.

Articolo 11 – Tutela della salute

L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306 e al D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta "vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare".

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- pareti a tutt'altezza su 4 lati;
- porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa;
- adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa "area per fumatori", integrata da altri cartelli luminosi con la dizione "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di ventilazione;
- passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- aria non riciclabile ed espulsa all'esterno;
- portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona;
- indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato;
- depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti;
- progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto deve essere indicato all'ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 12 – Norme urbanistico-edilizie

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso previste dal PRG e dei relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie alle quali è necessario adeguarsi prima dell'inizio dell'attività, secondo quanto prescritto dalla L.R. 30/2003.

CAPITOLO IV – AUTORIZZAZIONI

Articolo 13 – Domanda e autorizzazione

L'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune e deve indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome, data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di ditta individuale
- denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA in caso di persona giuridica/società
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003
- ubicazione dell'esercizio
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Alla richiesta di autorizzazione devono essere allegati i documenti urbanistici, di sicurezza, igienico-sanitari e di impatto previsti al punto 3 della D.G.R. 7/17516/04.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati:

- a) alla disponibilità dei locali
- b) all'indicazione di un eventuale preposto all'esercizio
- c) alla presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e di prevenzione incendi.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede di attività di somministrazione di alimenti e bevande saranno comunicate all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro i termini di legge.

Prima di iniziare l'attività, l'operatore deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso, sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 14 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati.

Per il regolare rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564.

Articolo 15 – Estensione dell'attività

Gli operatori esistenti che intendono estendere l'attività alla ristorazione (denominazioni a, b, c, d) devono:

- aggiornare l'autorizzazione sanitaria
- frequentare corsi di aggiornamento professionale previsti da specifica delibera della Giunta Regionale o dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2003 n. 12 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene o sanità pubblica";
- provvedere a effettuare la relativa comunicazione al Comune.

Articolo 16 – Attività di somministrazione escluse dalla L.R. 30/2003.

La L.R. 30/2003 non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate ai sensi della L. 135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo" e L. 730/85 "Disciplina dell'Agriturismo" e D.P.R. 235/2001 "Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati".

Articolo 17 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata per:

- mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata;
- sospensione dell'attività superiore a 1 anno;
- perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività;
- sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza;
- sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e con richiesta motivata;
- inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;
- mancata ripresa dell'attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso dall'art. 15 della L.R. 30/2003.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

CAPITOLO V – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 18 – Commissione

Il Comune istituisce una Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, composta da rappresentanti delle Associazioni dei consumatori, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, della CCIAA e delle Associazioni di categoria degli esercenti, secondo il criterio della maggiore rappresentatività a livello provinciale.

La Commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, in merito a :

- programmazione dell'attività
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio dell'autorizzazione
- determinazione degli orari
- eventuali programmi di apertura a turno, per assicurare adeguati livelli di servizio.

Il funzionamento della Commissione comunale è regolamentato da un apposito provvedimento del Sindaco.

Articolo 19 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all'interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l'obbligo di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile anche dall'esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente di servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo aggiuntivo del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto devono essere indicati in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 20 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 21 – Limitazioni

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

E altresì vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

CAPITOLO VI – ORARI

Articolo 22 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 30/2003.

Articolo 23 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Nel periodo estivo o qualora ne ravvisi la necessità, il Sindaco, per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, predispone programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai consumatori con l'esposizione di un cartello visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.